

Accesso civico

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, **D.Lgs. 33/2013**).

- **L'Accesso civico semplice** consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, **nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati** (art.5, c. 1). Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice al Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione da inviare al Commissario Liquidatore.
- **L' Accesso civico generalizzato** (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione

* * *
COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ACCESSO FOIA) AL CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE

Si ricorda che l'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

La richiesta potrà essere sottoscritta:

- con firma digitale direttamente sul file;
- con firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Invio telematico > La richiesta potrà essere spedita all'indirizzo di posta elettronica del Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione :consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

Invio con posta ordinaria > La richiesta debitamente compilata potrà essere trasmesso all'indirizzo: Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione – P.le Cesare Zipelli-Zona Industriale-Ragusa

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.
In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Commissario Liquidatore, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).